

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' SOCIALI, RICREATIVE E CULTURALI

approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 17.12.2020 con deliberazione n. 52

modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale nella seduta del 30.04.2024 n.7
(articoli n.1 e n.8)

modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale nella seduta del n.....
(articolo n.8)

Art. 1 – Oggetto

Questo regolamento disciplina la facoltà dell'Amministrazione comunale di concedere in uso occasionale, ricorrente o consecutivo gli immobili o le sale comunali costituenti beni del patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art.826 del c.c., il cui utilizzo deve essere prevalentemente finalizzato ad un uso rispondente a fini istituzionali ed ai bisogni sociali della collettività locale.

Le associazioni o i privati, al fine di poter avere in uso i locali, devono operare in uno dei seguenti settori di attività:

- attività con ricadute sociali svolte da gruppi organizzati;
- attività con finalità sociali, di socializzazione e di aggregazione;
- impegno civile, tutela sociale e promozione dei diritti umani;
- attività culturali ed artistiche;
- tutela ambientale;
- attività ricreative e sportive;
- promozione turistica e tutela delle produzioni tipiche locali.

Le concessioni sono finalizzate a favorire la partecipazione e l'aggregazione dei cittadini, delle rappresentanze sociali, politiche, culturali e democratiche per attività gratuite, aperte alla pubblica fruizione il cui obiettivo principale non è rappresentato dal perseguimento di fini di lucro.

L'Amministrazione, nell'affidare in concessione a terzi i propri beni, si ispira ai seguenti principi:

- attuare una completa e razionale utilizzazione dei beni pubblici, nel rispetto delle esigenze degli utenti e delle caratteristiche dei beni;
- garantire la redditività dei beni;
- assicurare la più ampia fruibilità dei propri beni.

La concessione è sempre revocabile per esigenze di interesse pubblico in qualunque momento, senza diritto ad indennizzo alcuno e senza necessità di congruo preavviso.

La concessione è di norma onerosa, il relativo canone o indennizzo è determinato nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni di questo regolamento. Il canone concessorio può essere compensato con servizi resi gratuitamente alla comunità per finalità sociali e di interesse pubblico, perseguite da associazioni senza scopo di lucro come da proprio statuto.

E' vietato all'Amministrazione concedere, in uso gratuito continuativo, i beni ad associazioni culturali, sportive, politiche, sindacali ed ai privati in genere.

Il regolamento disciplina l'utilizzo temporaneo dei seguenti spazi di proprietà comunale:

- Centro di Documentazione del Territorio, via Nazionale n.111
- Cineteatro Montiggia, via Nazionale n.113
- Laboratori Teatrali nella struttura Cineteatro Montiggia, via Nazionale n. 113
- Centro di Aggregazione Sociale Montiggia

Art. 2 –destinatari

Possono accedere all'utilizzo di immobili o parti di immobili, le associazioni o i privati che svolgono le attività indicate all'art.1, riconoscendo, nell'ordine, la precedenza a coloro che:

- hanno domicilio e sede legale nel comune di Palau;
- svolgono attività promosse e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale;

- operano nel settore del volontariato o dell'associazionismo;
- conducono abitualmente attività fruibili gratuitamente dalla generalità dei cittadini;
- perseguono finalità di inclusione e promozione sociale, culturale e del territorio.

Gli immobili possono essere concessi, oltre che ai soggetti sopra indicati, anche a privati cittadini, ad organizzazioni politiche e sindacali, a cooperative, consorzi, scuole, enti, imprese, ecc. per svolgervi convegni, conferenze di servizio, mostre, proiezioni, attività culturali e musicali, assistenza sindacale ed iniziative di interesse sociale e/o assistenziale. I locali non possono essere concessi per attività di natura commerciale.

Resta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione di rilasciare le autorizzazioni all'uso delle strutture, per finalità differenti rispetto a quelle sopra descritte, in presenza di richieste giudicate di particolare rilevanza, gravità o eccezionalità.

Art. 3 - Finalità

La concessione dei locali è finalizzata a promuovere, valorizzare e sostenere le forme di solidarietà, di associazionismo e di volontariato.

Le attività consentite all'interno dei locali devono essere lecite, non contrarie all'ordine pubblico ed al buon costume e non produrre rumore oltre i limiti consentiti dalla legge o comportamenti tali da molestare gli abitanti delle zone limitrofe.

Costituiscono parte integrante e sostanziale di questo regolamento, per quanto applicabili, le norme previste nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S).

I locali non possono essere utilizzati per attività con scopo di lucro, salvo che siano riconosciute dall'Amministrazione Comunale di pubblico interesse e con applicazione delle tariffe previste.

Art. 4 - Modalità di gestione

Le concessioni dei locali comunali possono essere:

- **occasionalì**: non superano i tre giorni consecutivi e sono destinate a consentire lo svolgimento di riunioni, assemblee, seminari e manifestazioni varie, culturali, ricreative od inerenti il tempo libero. Sono rilasciate con provvedimento del responsabile del settore competente, in seguito ad apposita richiesta.
- **ricorrenti**: consentono di utilizzare i locali per più di una volta, in giorni e momenti prestabiliti, anche non consecutivi, per un periodo di norma non superiore a dodici mesi;
- **consecutive**: consentono di utilizzare i locali in forma continuativa per finalità aggregative, per lo svolgimento di attività sociali, assistenziali, culturali. Sono rilasciate attraverso indicazione di avviso pubblico che indica le modalità ed i tempi di partecipazione alla proposta di affidamento ed i criteri di selezione. Non possono comunque avere una durata superiore ai due anni, eventualmente rinnovabili.

Le concessioni consecutive e ricorrenti sono rilasciate dal responsabile del settore competente, previo atto di indirizzo formulato con provvedimento della Giunta Comunale.

Le strutture oggetto del regolamento non possono essere concesse in forma permanente.

I soggetti concessionari devono garantire la piena collaborazione con l'Amministrazione comunale nonché un corretto utilizzo delle strutture e delle attrezzature. E' in capo al concessionario la responsabilità civile e penale verso terzi: a tal fine dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, da presentare come documento propedeutico alla concessione dei locali.

Il Comune sarà pertanto sollevato da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività per cui è stata richiesta la concessione, nonché per tutti i danni causati ai locali.

Nel caso in cui la struttura sia utilizzata per spettacoli/rassegne/mostre ed ogni altro evento per cui è previsto un costo a carico degli utenti, le parti possono pattuire, nell'ambito delle condizioni contrattuali, un introito a percentuale a favore dell'amministrazione comunale, calcolato al netto della SIAE, se dovuta.

Art. 5- Divieto del concessionario

La concessione occasionale, ricorrente o consecutiva, esclude, in ogni caso, la possibilità di fissare la sede legale del soggetto titolare della concessione della struttura concessa in uso, nonché di manomettere le suppellettili e le attrezzature esistenti.

E' fatto tassativo divieto ai concessionari di:

- occupare altri spazi, oltre a quelli concessi, nonché di utilizzare i locali per usi diversi da quelli dichiarati; - qualsivoglia forma di cessione o sub-concessione;
- eseguire lavori interni agli immobili assegnati;
- fornire/creare arredamenti non ignifughi;
- apportare modifiche ad impianti fissi o mobili ovvero introducendone altri, senza il preventivo consenso scritto del Comune;
- fumare all'interno dei locali. È consentito all'esterno, nel rispetto dell'ambiente e della pulizia, non gettando a terra i mozziconi;
- cedere a terzi la propria concessione.

Art. 6 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile in sede penale, civile e patrimoniale, per i locali concessi in uso sia per le attività svolte negli stessi, sia per eventuali danni cagionati a cose e/o persone. Tale responsabilità, permane anche qualora scaduta la concessione, per qualsiasi motivo si protragga l'occupazione dei locali.

Per lo svolgimento di spettacoli o iniziative simili, il concessionario dovrà munirsi delle licenze ed autorizzazioni previste dalle normative vigenti, compreso l'assolvimento degli eventuali oneri e adempimenti SIAE, ENPALS, INPS, affissione di materiale pubblicitario, etc.

Se previsto da appositi atti adottati dal Comune, il concessionario è tenuto a costituire deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni verificatisi agli immobili ed alle attrezzature in conseguenza dell'attività per i quali gli stessi sono stati concessi.

Resta a carico del concessionario la pulizia costante dei locali, la raccolta differenziata dei rifiuti e la relativa manutenzione ordinaria. Il concessionario è responsabile della sicurezza degli eventi organizzati, provvedendo ad individuare le figure preposte e gli interventi per la messa in sicurezza dei partecipanti, come da normativa vigente.

Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni in materia di igiene e sanità, garantendo la moralità e il corretto comportamento.

Qualora l'utilizzo della struttura sia condiviso tra più soggetti, gli stessi dovranno individuare un'unica impresa regolarmente operante nel settore, con il compito di provvedere alla pulizia degli spazi assegnati, nonché degli spazi comuni.

Per spazi comuni sono da intendersi: i servizi igienici, i corridoi, le porte sia interne che esterne, i vetri e le finestre, nonché eventuali arredi in essi presenti.

Sarà altresì compito dell'utilizzatore garantire la pulizia e l'ordine dello spazio esterno antistante l'ingresso.

Il costo del servizio e del materiale necessario sarà a carico degli utilizzatori e ripartito tra gli stessi proporzionalmente.

Art. 7 - Richiesta di concessione per uso occasionale e ricorrente

Le richieste di concessione per uso occasionale e ricorrente dei locali devono essere firmate dal soggetto privato o dal legale rappresentante del soggetto giuridico, che ne assumono ogni responsabilità di fronte al concedente.

Le richieste di concessione, da presentare almeno 30 giorni prima dalla data dell'evento, devono essere corredate da tutte le notizie atte ad illustrare l'attività che s'intende svolgere.

In particolare, devono contenere:

- la descrizione dell'attività che s'intende svolgere;
- le modalità e tempi di svolgimento dell'iniziativa;
- le finalità dell'iniziativa, l'assenza di fini di lucro e, in caso di spettacolo/rassegna, l'indicazione del costo del biglietto;
- i temi delle eventuali conferenze, i nomi degli oratori, ecc;
- l'indicazione di eventuali soggetti terzi che compartecipano all'iniziativa;
- limitatamente alle organizzazioni ed associazioni, copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Art. 8 - Richiesta di concessione per uso consecutivo

Le concessioni consecutive delle strutture comunali, meglio specificate all'art.1, saranno assegnate a seguito di una procedura ad evidenza pubblica.

La durata, i criteri e la modalità di concessione saranno stabilite e approvate con atto della Giunta Comunale che conferirà gli indirizzi al responsabile del settore. Tale concessione non potrà avere una durata superiore ai due anni, eventualmente rinnovabili.

Le richieste saranno valutate da una commissione tecnica che accerterà la regolarità formale delle domande con conseguente valutazione delle attività proposte sotto il profilo dell'utilità sociale, nonché della forma gestionale delle stesse. La commissione sarà composta da:

- un esperto del settore socio-culturale, in qualità di presidente;
- un esperto del settore affari generali;
- un esperto del settore lavori pubblici;
- un istruttore amministrativo, in qualità di segretario verbalizzante.

La commissione, nominata con determinazione del responsabile del settore socio culturale, sentiti i responsabili dei settori affari generali e lavori pubblici, resterà in carica per due anni.

La commissione esaminatrice dovrà avere riguardo dei seguenti aspetti, esposti per importanza decrescente:

1. *attività complessive proposte e coerenza delle stesse all'area o all'impianto.* Ogni attività deve essere aperta al pubblico ed i servizi dovranno essere erogati con modalità che promuovano il miglioramento della qualità degli stessi e assicurino la tutela degli utenti e la loro partecipazione;
2. *progetto di gestione.* Il progetto deve essere comprensivo di tutte le attività da svolgere e delle relative modalità di esecuzione, con specifico riferimento agli obiettivi che si intende perseguire, ai programmi, ai relativi destinatari, agli spazi e agli orari garantiti a particolari fasce sociali ed in particolare ai disabili;
3. *esperienze sul territorio comunale* nelle attività sociali che si intendono attivare da parte del soggetto proponente.

In ogni caso, le attività proposte dovranno conformarsi ai seguenti principi fondamentali:

- a) utilizzare l'area o le strutture senza discriminazioni di alcun genere;
- b) favorire l'accesso delle fasce sociali deboli;
- c) favorire l'utilizzo delle strutture da parte di organizzazioni del volontariato e associazioni.

La commissione, innanzi a proposte analoghe sotto il profilo dell'utilità sociale, delle attività proposte, della forma gestionale e della valenza economica, privilegia l'assegnazione a favore di soggetti non risultanti già affidatari di aree, impianti e/o fabbricati comunali.

L'assegnazione al soggetto selezionato della struttura si formalizza con la stipula della convenzione con scrittura privata registrata.

Art. 9 - Modalità di consegna e rilascio dei locali ed attrezzature

Concluso l'iter amministrativo di concessione dei locali, si procederà alla convocazione del concessionario, al fine di eseguire un sopralluogo congiunto per valutare lo stato dei locali e dei beni che saranno consegnati. Contestualmente sarà redatto un verbale di consegna, che dovrà essere sottoscritto dalle parti. Successivamente si procederà alla consegna delle chiavi. In caso di duplicazioni dovranno essere comunicati i nominativi dei possessori.

In caso di concessioni:

- di tipo occasionale e ricorrente, la consegna delle chiavi avverrà il giorno precedente la data di utilizzo;
- di tipo consecutivo, la consegna delle chiavi sarà preventivamente concordata tra le parti.

Per ogni tipo di concessione, resta salva la facoltà del Comune di eseguire sopralluoghi e verifiche senza preavviso.

A conclusione della concessione si procederà con un ulteriore sopralluogo, volto a valutare lo stato di riconsegna dei locali e delle attrezzature. Resta onere del concessionario sostenere eventuali spese aggiuntive per il ripristino delle condizioni iniziali, in quanto i locali dovranno essere riconsegnati adeguatamente puliti e in perfetto stato.

Art. 10 – Tariffe

La concessione in uso dei locali è subordinata al pagamento anticipato, salvo diverse disposizioni stabilite da apposita convenzione.

Le tariffe per l'utilizzo dei locali sono stabilite dalla Giunta Comunale con proprio atto. Le tariffe saranno determinate tenendo conto della tipologia della concessione, della struttura richiesta, nonché dalla spesa storica sostenuta per il pagamento delle utenze quali corrente elettrica, acqua e riscaldamento.

La tariffa può essere oraria, giornaliera, mensile o annuale a seconda dei casi disciplinati nella delibera di Giunta.

L'importo dovuto dovrà essere versato tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale secondo le scadenze fissate dalla Giunta comunale.

Sono esentati dal pagamento della tariffa:

- istituzioni pubbliche (Amministrazioni dello Stato, Regione, Province, Comuni, Scuole) e commissioni da esse istituite;
- iniziative di rilevanza culturale e sociale patrocinate dal Comune in particolare:
 - ❖ associazioni senza scopo di lucro operanti e/o con sede sul territorio comunale;
 - ❖ iniziative di organizzazioni di promozione sociale e/o volontariato;
 - ❖ manifestazioni a scopo di beneficenza.

ART. 11 - Sospensione o interruzione della concessione

E' fatta salva la facoltà del responsabile del settore competente di sospendere o interrompere, in qualsiasi momento, le concessioni rilasciate per sopravvenute esigenze connesse alla necessità di disporre dei locali per motivi di ordine pubblico, per lo svolgimento di manifestazioni e assemblee pubbliche o riunioni istituzionali.

La sospensione o l'interruzione della concessione rilasciata deve essere comunicata ai concessionari con almeno 24 ore di anticipo, con provvedimento motivato. In ogni modo la stessa non darà luogo ad alcun rimborso od indennizzo in favore del concessionario, ma soltanto alla facoltà di recupero, da concordarsi, delle giornate non utilizzate.

Solo in caso di revoca ed in assenza di possibilità di recupero in altra data della concessione, potrà darsi avvio alla procedura di rimborso.

ART. 12 - Revoca della concessione e penalità

La concessione, sia in uso continuato che temporanea può essere revocata dal concedente in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, qualora il concessionario non rispetti quanto stabilito dal regolamento, prescritto dalle leggi e sottoscritto al momento della concessione. Ricorrendone la fattispecie, non si darà luogo ad alcun rimborso.

Nelle ipotesi più gravi, i contravventori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 - bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.13 – Rinvio

Per tutto quanto non contemplato da questo regolamento, si applicano le norme vigenti in materia.